



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il DM 30 aprile 2004, n. 9, con il quale in attuazione dell'art. 1-bis, comma 2, del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, sono state individuati i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli Atenei da trasmettere periodicamente all'anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero, ivi compresi i dati relativi all'esonero totale e parziali dalla contribuzione degli studenti iscritti ai corsi universitari;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 9, relativo alla graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi;

VISTO l'art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali e dei casi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti di merito e di reddito indicati nella norma stessa;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'art. 1, commi 255 e 256, della L. 232/2016, sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, oltre agli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012, anche gli studenti che:

- a. *“appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro”*;
- b. *“sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno”*;
- c. *“nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti*



Il Ministro dell'università e della ricerca

formativi (...). Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a)".

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 257, della L. 232/2016 *“per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro”*;

VISTO l'art. 12, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che con decreto del Ministro viene determinato il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, l'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, il quale prevede che *“al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università”*;

VISTO il DM n. 234 del 26 giugno 2020 con il quale sono state individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università ai sensi del citato decreto legge n. 34/2020 per l'a.a. 2020/2021;

VISTO l'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale prevede che *“al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (...), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università”*;

RITENUTO di provvedere a disciplinare le modalità di definizione degli esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall'a.a. 2021/2022, tenuto conto di quanto previsto rispettivamente dai citati art. 1, commi 255 e 256, e art. 1, comma 257, della L. 232/2016, nonché degli indirizzi forniti per l'a.a. 2020/2021 con il citato DM n. 234/2020 e degli esiti del relativo monitoraggio effettuato nei termini indicati dall'art. 2, comma 2, del medesimo DM;

RITENUTO pertanto di provvedere ad assegnare le risorse complessivamente disponibili a decorrere dall'anno 2021 al fine di sostenere gli interventi di esonero sopraindicati, definendo criteri di riparto fra le Università proporzionalmente ad un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dalla applicazione di tali interventi;

CONSIDERATO CHE sono tenute alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto esclusivamente le Università ricomprese nella disciplina relativa al contributo onnicomprensivo



Il Ministro dell'università e della ricerca

annuale di cui ai commi 252-266, della L. 232/2016, con esclusione pertanto delle università non statali, delle università telematiche e delle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché dell'università degli studi di Trento;

VISTA la Convenzione in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in data 28 giugno 2021;

DECRETA

Articolo 1 (Modalità di esonero)

1. In attuazione dell'art. 1, comma 518, primo e secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dall'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Università statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, a decorrere dall'a.a. 2021/2022:
 - a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 22.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della Legge 232/2016;
 - b) a incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a 22.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della Legge 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione calcolata rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016
$22.000 < X \leq 24.000$	80%
$24.000 < X \leq 26.000$	50%
$26.000 < X \leq 28.000$	25%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%



Il Ministro dell'università e della ricerca

- c) disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascun Ateneo si troverà ad operare nel prossimo anno accademico, tenuto conto dei seguenti indirizzi e ordini di priorità:
- ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia dei 22.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica dello studente;
 - esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;
 - esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b), ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).
2. Le Università per stranieri di Perugia e Siena e l'Università degli studi di Trento possono, con autonome determinazioni, applicare le disposizioni di cui al presente decreto congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 252-266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'applicazione di tali disposizioni a decorrere dall'a.a. 2021/2022, di cui deve essere data comunicazione al Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione della registrazione da parte della Corte dei Conti del presente decreto, è condizione necessaria ai fini della assegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 (Criteri di riparto)

1. L'importo complessivo di 165 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), a decorrere dall'anno 2021 viene assegnato alle Università di cui all'articolo 1 nel seguente modo:
- l'importo di 70 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'articolo 1, lettera a). Tale importo viene ripartito fra le Università in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'articolo 1, lettera a, totalmente esonerati per l'a.a. di riferimento. Tale perdita è calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro. L'indicatore di perdita di gettito standard è ottenuto per ogni Università nel seguente modo:

CLASSE ISEE (X)	% perdita rispetto al contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della L. 232/2016 per ISEE 30.000 euro	Numero studenti esonerati totalmente ai sensi dell'articolo 1, lettera a)	Indicatore di perdita di gettito standard
13.000<X≤16.000	9%	A	9% x A
16.000<X≤18.000	24%	B	24% x B
18.000<X≤20.000	35%	C	35% x C
20.000<X≤22.000	47%	D	47% x D
Indicatore complessivo di perdita di gettito standard			9% x A + 24% x B + 35% x C + 47% x D



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b. l'importo di 60 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'articolo 1, lettera b). Tale importo viene ripartito tra le Università in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'art. 1, lett. b), esonerati parzialmente per l'a.a. di riferimento. Tale perdita è calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della L. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro. L'indicatore di perdita di gettito standard è ottenuto per ogni Università nel seguente modo:

CLASSE ISEE (X)	% perdita rispetto al contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della L. 232/2016 per ISEE 30.000 euro	Numero studenti esonerati parzialmente ai sensi dell'articolo 1, lettera b)	Indicatore di perdita di gettito standard
$22.000 < X \leq 24.000$	47%	E	$47\% \times E$
$24.000 < X \leq 26.000$	35%	F	$35\% \times F$
$26.000 < X \leq 28.000$	21%	G	$21\% \times G$
$28.000 < X \leq 30.000$	9%	H	$9\% \times H$
Indicatore complessivo di perdita di gettito standard			$47\% \times E + 35\% \times F + 21\% \times G + 9\% \times H$

- c. l'importo di 35 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'art. 1, lettera c). Tale importo viene ripartito tra le Università in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO del medesimo anno, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascun Ateneo, secondo quanto indicato al comma 2.
2. Le Università provvedono a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli interventi di cui al comma 1, lett a) e b), e i dati relativi all'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, lett. c), secondo un modello di rilevazione con modalità telematiche predisposto dalla competente Direzione generale, anche avvalendosi dei dati inseriti dagli Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti. Si provvede alla attribuzione delle risorse nel seguente modo:
- dati relativi agli esoneri totali o parziali, rilevati al 15 novembre di ogni anno. Tali dati sono utilizzati ai fini dell'erogazione di una prima quota delle risorse disponibili, tenuto conto degli esoneri comunicati;
 - dati relativi agli esoneri totali o parziali, rilevati al 15 aprile di ogni anno. Tali dati sono utilizzati ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione delle restanti risorse.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 1, lett. c), può essere giustificata anche la quota di perdita totale di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'art. 1, lett. a) e b), eccedente le risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1, lett. a) e b). Le eventuali risorse di cui al comma 1, lett. c) eccedenti in relazione all'entità e alla condizione degli iscritti per l'anno accademico di riferimento, sono ripartite tra tutti gli Atenei a ulteriore sostegno, prioritariamente degli interventi di cui all'art. 1, lett. a), ovvero degli interventi di cui all'art. 1, lett. b), in proporzione alle eccedenze della perdita di gettito standard rispetto alle risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1, lett. a), ovvero comma 1, lett. b), del medesimo anno accademico, ovvero a integrazione delle risorse di cui al comma 1, lett. c) per l'anno accademico successivo.
4. Gli interventi di cui al presente decreto possono essere rimodulati, sentita la CRUI, con successivi decreti da adottare entro il 30 giugno antecedente l'anno accademico di applicazione degli interventi medesimi, in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 2, al fine di



Il Ministro dell'università e della ricerca

contemperare la sostenibilità degli interventi con l'obiettivo di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. ssa Maria Cristina Messa